SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero dello sviluppo economico:

Agenzia italiana del farmaco:

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 19 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Ariel, registrato al n. 12942.

08A09477

DECRETO 19 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Dribbling, registrato al n. 12910.

08A09478

DECRETO 19 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Regulex 10 SG, registrato al n. 13063.

08A09479

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Gib Drop, registrato al n. 14328.

08A09480

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Helt, registrato al n. 14326.

08A09481

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Giberex, registrato al n. 14329.

08A09482

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Partner EC, registrato al n. 14472.

08A09483

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Geodis, registrato al n. 14426.

08A09484

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario NECTAR S, registrato al n. 14451.

08A09485

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Flux 50 EC, registrato al n. 14470.

08A09486

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Trust SC, registrato al n. 14419.

08A09487

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Bhut SC, registrato al n. 14421.

08A09488

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Gyro, registrato al n. 14455.

08A09489

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Profile S, registrato al n. 14453.

08A09490

DECRETO 20 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Betasol, registrato al n. 14236.

08A09491

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfuzosina Ranbaxy»

08A10189

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Angenerico»

08A10190

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gestodene-Etinilestradiolo Teva»

08A10191

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Aurobindo»

08A10192

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Ibigen»

08A10193

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina AWP»

08A10194

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fevralt»

08A10195

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Aurobindo Pharma Italia»

08A10196

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Neohepatect»

08A10197

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Sterofundin»

08A10198

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Zaditen»

08A10199

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Loratadina Hexal»

08A10200

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Fluodeossiglucosio [18 F] IBA»

08A10201

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Ipnovel»

08A10202

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Pentavac»

08A10203

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Tetravac»

08A10204

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Unitrama»

08A10205

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Alendronato Arrow»

08A10206

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Norfloxacina EG»

08A10207

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Polioinfanrix»

08A10208

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Clozapina Orion»

08A10209

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Navoban»

08A10210

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Quatrofen»

08A10211

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Nipent»

08A10212

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Meloxicam Hexal»

08A10213

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Talate»

08A10214

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Goltor»

08A10215

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Zeklen»

08A10216

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Vytorin»

08A10217

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Inegy»

08A10218

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Metronidazolo Baxter 0,5%»

08A10219

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008, n. **211**.

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli 13 e 19;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 16, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1.

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Art. 2.

Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in diciotto direzioni generali, incardinate in due dipartimenti, come di seguito indicato:

a) Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;

b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. I dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza ed i relativi compiti strumentali.

3. Sono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale. Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero cinque Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui all'articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.

5. Sono inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, sei incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei dipartimenti ovvero degli uffici di diretta collaborazione, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

Capo II

DIPARTIMENTI

Art. 3.

Competenze dei dipartimenti

1. I dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale: politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilità ferroviaria; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; sicurezza nelle gallerie; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e cose; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica alle direzioni generali ed alle strutture facenti capo al dipartimento di cui alla lettera *a)*; coordinamento e propulsione delle attività delle Direzioni generali territoriali.

2. I dipartimenti ed il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei dipartimenti, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordinano l'attività delle rispettive direzioni generali, ferma restando l'autonomia e la responsabilità decisionale di ciascun direttore generale in ordine ai provvedimenti finali. Il Comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici Marittimi.

3. In attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e tenuto conto della riduzione già effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione è determinato in quarantasette, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in duecentosettantanove. Con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Capo III

Art. 4.

Altri organismi ed istituzioni

1. Operano nell'ambito del Ministero:

a) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

b) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla stessa legge. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro può nominare il coordinatore del nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

c) l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato in due uffici dirigenziali non generali, deputato a svolgere i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.

All'ufficio è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, uno dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 5;

d) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in due uffici dirigenziali non generali, chiamata a svolgere i compiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica ed il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, i quali esercitano le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

2. Nell'ambito del Ministero operano, altresì, gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, articolato in cinque sezioni, è incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Nelle more della riorganizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio è determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sei posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventuno posizioni dirigenziali non generali.

Capo IV

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Art. 5.

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

1. Il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale è così articolato:

a) Direzione generale del personale e degli affari generali;

b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

c) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

d) Direzione generale per le politiche abitative;

e) Direzione generale per le infrastrutture stradali;

f) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;

g) Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;

h) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria;

i) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

2. La Direzione generale del personale e degli affari generali articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;

b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;

c) trattamento giuridico del personale;

d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;

e) sistemi di valutazione del personale;

f) relazioni sindacali;

g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità e l'anti-mobbing;

h) anagrafe delle prestazioni;

i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;

l) servizio ispettivo in materia di personale;

m) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;

n) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

o) trattamento economico e pensionistico del personale;

p) Ufficio cassa;

q) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;

r) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

s) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;

t) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;

u) servizi comuni e servizi tecnici;

v) supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

z) acquisizione di beni e servizi, economato;

aa) ufficio relazioni con il pubblico;

bb) ufficio contratti.

3. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed progetti internazionali, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;

b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

c) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni;

d) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;

e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;

f) fondi strutturali comunitari;

g) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;

h) gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria;

i) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

l) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;

m) gestione e sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).

4. La Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia nonché dei Vigili del fuoco;

b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;

d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;

e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;

f) eliminazione barriere architettoniche;

g) attività per la salvaguardia di Venezia.

5. La Direzione generale per le politiche abitative, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) sistema delle città e politiche urbane;

b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;

d) disciplina delle locazioni;

e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;

f) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;

g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;

h) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;

i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

l) osservatorio nazionale della condizione abitativa.

6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) programmazione degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;

b) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;

c) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;

d) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS S.p.A. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;

e) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;

f) relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, nonché gestione e monitoraggio dei relativi interventi;

g) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;

h) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie;

i) individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali di strade ed autostrade;

l) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

m) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

n) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilità di interesse statale e locale;

o) archivio nazionale delle strade.

7. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) definizione delle normative tecniche di settore;

c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;

f) predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei capitolati;

g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;

h) attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

8. La Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;

b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate;

c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;

d) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie ferroviarie;

e) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;

f) vigilanza sulle modalità di affidamento e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche;

g) monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;

i) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;

l) competenze ispettive generali su richiesta di altre direzioni generali del dipartimento.

9. La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) concessione, contratti di programma, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore;

b) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, degli interventi di settore e relative procedure approvative;

c) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore;

d) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;

e) coordinamento e vigilanza sui concessionari di rete infrastrutturali di settore;

f) dismissione linee ferroviarie;

g) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, relativamente all'infrastruttura e comprensivamente degli aspetti tecnico-normativi in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie;

h) rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo, relativamente all'infrastruttura.

10. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;

b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e successive modificazioni;

c) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari, nonché monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;

d) attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;

e) approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;

f) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;

g) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;

h) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;

i) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6.

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici è così articolato:

a) Direzione generale per la motorizzazione;

b) Direzione generale per la sicurezza stradale;

c) Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

d) Direzione generale per il trasporto ferroviario;

e) Direzione generale per il trasporto pubblico locale;

f) Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

g) Direzione generale per i porti;

h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;

i) Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione.

2. La Direzione generale per la motorizzazione, articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;

b) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;

c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;

e) archivio nazionale veicoli e conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione;

f) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

g) normativa di settore nazionale ed internazionale in conformità all'Unione europea;

h) portale dell'automobilista;

i) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.

3. La Direzione generale per la sicurezza stradale, articolata in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, d'intesa, per gli interventi infrastrutturali, con la direzione generale per le infrastrutture stradali;

b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilità;

c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;

d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;

e) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;

f) pubblicità sulle strade e competizioni motoristiche;

g) attività internazionale nelle materie di competenza;

h) contenzioso in materia di circolazione stradale;

i) info mobilità.

4. La Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;

b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;

c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;

e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale;

f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato centrale dell'albo;

g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

h) interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale;

i) interporti;

l) incentivi a favore dello sviluppo delle autostrade del mare.

5. La Direzione generale per il trasporto ferroviario articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) supporto esercizio poteri azionista Ferrovie dello Stato;

b) atto di concessione e relativa vigilanza;

c) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;

d) licenze, canoni di accesso alla rete ferroviaria, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;

e) indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

f) rapporti internazionali;

g) interoperabilità, limitatamente all'esercizio ed al materiale rotabile, nonché alla manutenzione, al controllo, al comando, al segnalamento ed alle relative applicazioni telematiche;

h) organismi notificati, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163.

6. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

b) normativa di settore nazionale ed internazionale;

c) allocazione e gestione delle risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

d) valutazione sotto il profilo tecnico economico dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi;

e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;

f) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità;

g) osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale.

7. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;

b) promozione della navigazione a corto raggio;

c) regime amministrativo della nave;

d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

e) controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;

f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) nautica da diporto;

i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza;

l) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;

m) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo.

8. La Direzione generale per i porti, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorità portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;

b) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;

c) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

d) disciplina generale dei porti;

e) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;

f) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo;

g) sistema idroviario padano-veneto;

h) promozione delle autostrade del mare, per quanto di competenza.

9. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono:

a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;

b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;

c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;

d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;

e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;

f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;

g) analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;

h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;

i) provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello spazio aereo.

10. La Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione, articolata in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base;

b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre strutture, nonché delle reti informatiche del Ministero sulla base dei fabbisogni espressi dai capi dipartimento;

c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della direzione generale;

d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali, d'intesa con i responsabili dei sistemi informatici specialistici;

e) comunicazione istituzionale, coordinamento e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei portali non specialistici;

f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero, d'intesa con i capi dipartimento;

g) supporto informatico su richiesta dei dipartimenti e degli altri organi del Ministero;

h) conto nazionale dei trasporti.

Capo V

ATTRIBUZIONI DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 7.

Funzioni

1. Il Corpo delle capitanerie di porto, svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.

2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero, nelle seguenti materie:

a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e coordinando le relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;

b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, inchieste sui sinistri marittimi e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;

d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;

e) personale marittimo e relative qualifiche professionali; certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;

f) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

g) predisposizione della normativa tecnica di settore;

h) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;

i) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

3. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

Capo VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 8.

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

b) Provveditorato interregionale Lombardia-Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

c) Provveditorato interregionale Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna-Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

e) Provveditorato interregionale Toscana-Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

f) Provveditorato interregionale Lazio-Abruzzo-Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari, articolato in dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

g) Provveditorato interregionale Campania-Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

h) Provveditorato interregionale Puglia-Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

i) Provveditorato interregionale Calabria-Sicilia con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici.

2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato: «Provveditore per le opere pubbliche», ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. È fatta salva la facoltà per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata.

4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto-Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

Art. 9.

Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimento di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

a) opere pubbliche di competenza del Ministero;

b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;

c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;

d) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;

e) supporto all'attività di vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture autostradali;

f) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;

g) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

h) supporto alle attività della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;

i) supporto alla Direzione generale per le infrastrutture stradali, per le attività di competenza;

l) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 10.

Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.

2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

3. Presso ciascun provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;

b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;

c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;

d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

h) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;

i) un rappresentante del Ministero della giustizia;

l) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.

6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:

a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;

b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i cinquanta mila euro;

c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

g) sugli affari per il quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

7. L'organizzazione e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3.

8. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 11.

Direzioni generali territoriali

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in sedici uffici dirigenziali non generali;

b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, con sede in Venezia, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;

c) Direzione generale territoriale del Centro-Nord e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana-Umbria, Marche-Lazio e Sardegna con sede in Roma, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;

d) Direzione generale territoriale del Centro-Sud per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania-Abruzzo e Molise con sede in Napoli, articolata in otto uffici dirigenziali non generali;

e) Direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia-Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in nove uffici dirigenziali non generali.

2. A ciascuna Direzione generale territoriale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:

a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;

c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;

d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;

e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.

3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

Art. 12.

Competenze delle Direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;

b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;

d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;

g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;

h) circolazione e sicurezza stradale;

i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

l) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;

m) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

n) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

o) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

q) attività in materia di autotrasporto;

r) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

Art. 13.

Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali è ispirata - stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.

2. L'organizzazione e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzione generali territoriali sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

Capo VII

DOTAZIONE ORGANICA E NORME FINALI

Art. 14.

Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti.

3. È istituito, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti.

4. Nell'ambito del ruolo di cui al comma 3 e del contingente ivi previsto, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione un posto di livello dirigenziale generale e otto posti di livello dirigenziale non generale.

Art. 15.

Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Art. 16.

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 302

ALLEGATO *1*

Tabella A

Qualifiche o aree		Organico Ministero Infrastrutture e Trasporti
Aree	**Fasce retributive**	**per fasce retributive**
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia	47*
	Dir. II Fascia	279**
Totale Dirigenti		***326***
AREA III	F7	5
	F6	5
	F5	444
	F4	451
	F3	1816
	F2	431
	F1	742
AREA III		***3894***
AREA II	F6	5
	F5	5
	F4	1296
	F3	1946
	F2	1310
	F1	1070
AREA II		***5632***
AREA I	F3	
	F2	611
	F1	17
AREA I		***628***
Totale Aree		***10154***
Totale Generale		***10480***

* di cui uno nell'ambito del Servizio di controllo interno

** di cui uno nell'ambito del Servizio di controllo interno e sette nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (G.U.U.E.)

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 13. — 1. *(Omissis)*.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.».

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante: Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

«4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, è istituito l'"Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.

5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.

6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2006, n. 129.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153.

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, recante «Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2008, n. 7.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2008, n. 34.

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300.

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

— Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, recante «Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2008, n. 268.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 :

«Art. 42 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante: Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie:

«Art. 4 *(Istituzione e ordinamento)*. —1. È istituita, con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie definita alla lettera *g)* dell'art. 3, di seguito denominata Agenzia, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.

2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera *a)*, e fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 3. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.

3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'art. 16, comma 2, lettera *f)*, della direttiva 2004/49/CE.

4. L'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente relaziona al Parlamento sull'attività svolta ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore è scelto fra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche, si provvede alla:

a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unità e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;

b) definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8;

c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera *b)* del presente articolo;

d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso;

e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi della contabilità pubblica.

7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal presente decreto e già esercitate dal Ministero dei trasporti e dal Gruppo FS S.p.a.

8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di duecentocinque unità di personale:

a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando;

b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di provenienza fino all'attuazione dell'art. 26, con personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.a., R.F.I. S.p.a. e da società controllate da F.S. S.p.a., individuato, con procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.a., dall'Agenzia.

9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da individuarsi d'intesa con le società interessate, già utilizzati da F.S. S.p.a., o da altre società del gruppo, per l'espletamento delle attività da cui tali società vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle eventuali compensazioni si potrà provvedere nella sede dell'adeguamento di cui all'art. 27, comma 2.

10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle effettive esigenze di funzionamento.

11. Al personale di cui al comma 8, lettera *b)*, che accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno *ad personam* non riassorbibile e non rivalutabile.

12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata del presente decreto legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il personale di qualifica dirigenziale è selezionato nel rispetto della normativa vigente in materia; tale personale può essere assunto anche con contratto

a tempo determinato e, ove dipendente da una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni.

13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia del personale proveniente dal Ministero dei trasporti è ridotta in misura corrispondente la dotazione organica del predetto Ministero.».

«Art. 18 *(Organismo investigativo)*. — 1. Presso il Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e dell'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito l'Organismo investigativo permanente, costituito da una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il responsabile dell'Organismo investigativo è il direttore generale della suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le investigazioni ferroviarie è conferito, per tre anni, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti in piena autonomia funzionale. Al fine di garantire la piena autonomia funzionale la direzione generale è posta alle dirette dipendenze del Ministro e non rientra nè tra gli uffici di diretta collaborazione nè è sottoposta ai dipartimenti. Gli investigatori incaricati godono delle garanzie di indipendenza necessarie disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

3. Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale già esistenti nell'ambito del Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Organismo investigativo può avvalersi, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate sulla base di apposite convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti dai Gestori dell'infrastruttura, dalle imprese ferroviarie e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati. Gli esperti esterni possono provenire dall'università, dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del Ministero dei trasporti, di imprese ferroviarie, gestori delle infrastrutture, aziende costruttrici, enti notificati o verificatori indipendenti di sicurezza.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 8 luglio 2006, n. 1178, recante: Ordinamento della regia marina:

«Art. 16. — Sono corpi militari della regia marina:

A) per gli ufficiali:

a) il Corpo di stato maggiore (ufficiali di vascello);

b) il Corpo del genio navale (ufficiali G.N.);

c) il Corpo per le armi navali (ufficiali A.N.);

d) il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli "ufficiali medici" e gli "ufficiali chimici farmacisti";

e) il Corpo di commissariato militare marittimo;

f) il Corpo delle capitanerie di porto;

g) gli ufficiali del C.R.E.M. divisi nei seguenti ruoli:

servizi nautici, servizi tecnici, servizi radiotelegrafici, servizi macchine e servizi contabili.

Il Corpo degli ufficiali predetti comprende anche un sottotenente direttore del Corpo musicale;

B) per i sottufficiali, graduati e comuni:

il Corpo reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 42, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:

«Art. 3. — Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *a)* dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

— Si riporta il testo del comma 404, lettera *a)* dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.».

— Per il testo della lettera *e)*, comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:

«Art. 163 *(Attività del Ministero delle infrastrutture). (art. 2, decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto legislativo n. 189/2005).* — 1. Il Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svol-

gimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;

f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attività produttive;

f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.

3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero può:

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera *c)* sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:

a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;

c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica-finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'art. 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data.

5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.».

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE (coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. 134.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. 134.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).* — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

— Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante: «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»:

«Art. 37 *(Organismo di regolazione).* — 1. L'organismo di regolazione indicato all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo.

2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunità europea, scambiando informazioni sulle proprie attività, nonché sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:

a) prospetto informativo della rete;

b) procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura e relativo esito;

c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20;

d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20;

e) accordi per l'accesso di cui all'art. 6 del presente decreto;

f) abrogato.

4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'ac-

cesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi.

5. Con riferimento alle attività di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.

6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacità, l'organismo di regolazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.

7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di regolazione è ammesso il sindacato giurisdizionale.

8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/12/CE (modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) è pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L75.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/13/CE (modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie) è pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L75.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14/CE (relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)è pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L75.

— Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 si veda note all'art. 1.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/49/CE - relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) – già pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L164 e sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L220.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/51/CE (modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L164 sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L220.

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

— Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).* — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente art. non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93 (Regolamento recante Riordino, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2007, n. 161.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 si veda note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei

ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: Nuovo codice della strada:

«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle Capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.».

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo degli articoli 66, 122 e 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

«Art. 66 *(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)* (articoli 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, decreto legislativo n. 157/1995; art. 11, decreto legislativo n. 158/1995; art. 80, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). — 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'art. 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'art. 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'art. 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'art. 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.».

«Art. 122 *(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)* (art. 29, legge n. 109/1994; articoli 79, 80, 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). — 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art. 53, comma 2, lettere *b)* e *c)*, qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'art. 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno

uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'art. 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera *a)*, non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1, lettera *g)*, si applica la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.».

«Art. 133 *(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)* (art. 26, legge n. 109/1994). — 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

1-*bis*. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

3-*bis*. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

6-*bis*. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora

non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 recante Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche:

«Art. 5. — In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.

Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresì, la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.

Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale.

Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorità di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»:

«Art. 158 *(Opere e interventi per il trasferimento di acqua)*. — 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'art. 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.

2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente art. sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante «Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2007, n. 234, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda note all'art. 4.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 42 lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater* e lettera *d-bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92.

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 12 *(Espletamento dei servizi di polizia stradale)*. — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti

terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-*bis*. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-*bis*, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda note all' art. 4.

Note all'art. 12:

— Per il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 si veda note all' art. 9.

— Per il testo del comma 1, lettere a, *b)* e *c)* dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda note all' art. 9.

Note all'art. 14:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 recante «Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2004, n. 100.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale».

Note all'art. 16:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254 si veda note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271 si veda note alle premesse.

08G0233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008, n. **212**.

Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) l'Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio stampa;

f) il Servizio di controllo interno;

g) le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;

h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 7, coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi. Può nominare vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, nei limiti del contingente di personale di cui all'articolo 5, comma 1.

4. La Segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

5. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari e vice Ministri.

6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, degli uffici di Gabinetto e legislativo.

7. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e comunitari, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale.

2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei posti della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza Stato-regioni e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le ma-

terie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Svolge attività di consulenza giuridica per le materie di competenza del Ministero.

4. La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti e le direzioni generali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.

5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa anche in via telematica con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale dell'organo politico da cui dipendono funzionalmente.

6. Le segreterie dei vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio per il controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione.

2. Le attività di controllo interno sono svolte alternativamente, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti è scelto tra dirigenti della prima fascia, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti e ai documenti inerenti le attività gestionali dell'amministrazione.

4. Al Servizio è assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di dodici unità di personale, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *f)*, *g)*, e *h)* è stabilito complessivamente in centoquarantotto unità comprensive delle unità addette al funzionamento degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Nell'ambito del contingente stabilito al comma 1, è individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a sette ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dai capi delle segreterie dei Vice Ministri, dal capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.

4. Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo se dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici istituzionali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato fra operatori del settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4. Il Capo della segreteria, il responsabile della segreteria tecnica ed il segretario particolare del Ministro, nonché i Capi delle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro, i vice Ministri o con i Sottosegretari di Stato interessati. Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, inoltre, è scelto fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.

5. I Capi degli uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

7. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai Capi Dipartimento del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, il Consigliere diplomatico, il Presidente del collegio di direzione ovvero il responsabile del servizio di controllo interno, il Capo della segreteria del Ministro, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Segretario particolare del Ministro, i Capi delle segreterie dei vice Ministri, i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, ed i componenti del Servizio di controllo interno estranei alla pubblica amministrazione, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno.

3. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge compiti equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale, o a quello di impiego non privato, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.

2. A ciascuna segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro provvede la Direzione generale per gli affari generali e il personale del Ministero, assegnando unità di personale, ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in numero non superiore al 30 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

Art. 10.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'attuazione del comma 1, lettera *b)* dell'articolo 7, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio ridotti del venti per cento, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 301

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203. S.O.

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, abrogato dal presente decreto («Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici.»), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2001 n. 147.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, abrogato dal presente decreto («Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione.») è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, abrogato dal presente decreto («Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.») è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2001, n. 183.

— Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»:

«20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.».

— Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma i le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, recante «Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2008, n. 268.

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma i ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* — (Art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998).

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi. priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica. adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato. e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione. posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.».

— Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 7 agosto I 997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, S.O.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate. nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.»

— Per il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 si veda note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 si veda note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse. funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.».

— Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

«Art. 23 *(Ruolo dei dirigenti)*. — (Articolo 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998).

1. In ogni amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti. nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — (Art. 19 del d.lgs. n. 29 del l993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998).

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati. delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente. valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali. ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni. con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. *Abrogato*.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

Note all'art. 7:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda note alle premesse.

— Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda note all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (18) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1 , lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1 997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

«17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto. deve essere. comunque. inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto».

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, si veda note alle premesse.

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, si veda note alle premesse.

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, si veda note alle premesse.

08G0234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2008.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2008

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.

Roma, 19 dicembre 2008

Il Ministro: MARONI

08A10141

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Prendi tutto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Prendi tutto», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 5 gennaio 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Prendi tutto».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 70.560.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti tre aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area di gioco, contraddistinta dalla scritta «Numeri Vincenti», reca l'immagine di cinque palline; la seconda area di gioco, posta al centro del biglietto, è contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» ed è suddivisa in dieci caselle ognuna delle quali riproduce l'immagine di un gettone sotto il quale è riportata la scritta «premio». La terza area di gioco contraddistinta dalla scritta «bonus» reca l'immagine di tre pile di gettoni.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Grattando le cinque palline dell'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti» si rinvengono 5 numeri; grattando le caselle dell'area di gioco contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» si rinvengono 10 numeri e i premi corrispondenti a ciascuno di essi. Se ne «I tuoi numeri» si trovano una o più volte uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Grattando le tre pile di gettoni dell'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Bonus» si rinvengono 3 numeri: se sotto una delle tre pile di gettoni è presente uno de «I tuoi numeri» si vincono tutti i dieci premi presenti in tale area. Con un unico biglietto è possibile vincere al massimo tutti i 10 premi contenuti nell'area «I tuoi numeri».

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 252.952.100,00; suddivisa nei seguenti premi:

n. 14 premi di euro 500.000,00;

n. 10 premi di euro 100.000,00;

n. 400 premi di euro 10.000,00;

n. 1.000 premi di euro 5.000,00;

n. 8.340 premi di euro 1.000,00;

n. 14.430 premi di euro 500,00;

n. 118.188 premi di euro 100,00;

n. 149.352 premi di euro 50,00;

n. 342.216 premi di euro 25,00;

n. 667.380 premi di euro 20,00;

n. 1.509.690 premi di euro 15,00;

n. 5.749.170 premi di euro 10,00;

n. 19.814.130 premi di euro 5,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 252

08A10367

DECRETO 11 dicembre 2008.

Manifestazioni da abbinare alle Lotterie nazionali dell'anno 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 2009 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerato che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie, si è ritenuto opportuno prevederne l'abbinamento soprattutto a manifestazioni di forte richiamo e di rilevanza sociale, limitandone a tre il numero;

Ritenuto, altresì, che occorre garantire il necessario periodo di permanenza sul mercato dei biglietti ed assicurarne, nel contempo, modalità interattive attraverso il collegamento con spettacoli radio-televisivi;

Viste le domande presentate dai comuni ed enti organizzatori di manifestazioni per ottenere l'abbinamento di tali eventi alle lotterie nazionali dell'anno 2009, e pervenute, per l'esame e l'istruttoria, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visti i pareri espressi dalla Commissione 6ª Finanze e Tesoro del Senato e dalla Commissione 6ª Finanze della Camera dei deputati;

Visto il decreto 10 luglio 2008 con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato, on.le Alberto Giorgetti, la competenza in materia di giochi;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2009:

1) Festival della Canzone Italiana di Sanremo; Progetto «Adotta un angelo»;

2) Centenario del «Giro d'Italia»; Premio «Fiaba». Progetto «Per amore per ABIO»;

3) Lotteria Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il Sottosegretario di Stato
per l'economia e le finanze
GIORGETTI

Registato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 11

08A10369

DECRETO 11 dicembre 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° giugno 2003/2010, 1° dicembre 2003/2010 e 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2008 e scadenza 1° giugno 2009.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 12.195.769.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.194.394.000,00 euro;

n. 9334/403 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008 recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di 10.201.756.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2008 e scadenza 1° giugno 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2008, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sotto indicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1º giugno 2009, è accertato nella misura del:

1,40% per i CCT 1°.06.2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 12;

1,40% per i CCT 1°.12.2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 11;

1,38% per i CCT 1°.12.2007/2014 (codice titolo IT0004321813) cedola n. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore: CANNATA

09A00006

DECRETO 17 dicembre 2008.

Modifiche per l'assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 2007 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2008;

Visto il decreto direttoriale prot. 2008/32287/Giochi Ltt del 14 agosto 2008, pubblicato nella G.U.R.I. n. 209 del 6 settembre 2009, che ha fissato, tra l'altro, le modalità di assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2008, nel corso della collegata trasmissione televisiva «Carramba che fortuna»;

Considerato che, in ragione del buon andamento della lotteria e della collegata trasmissione, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione di tutti i premi in palio anche nel corso dell'ultima puntata, il 6 gennaio 2009, del programma «Carramba che fortuna» e che, pertanto, occorre procedere ad una modifica del succitato decreto direttoriale del 14 agosto 2008;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 12, primo comma, del succitato decreto del 14 agosto 2008, sono espunte le parole «salvo quella del 6 gennaio 2009»; all'ultimo comma del medesimo articolo sono aggiunte le parole «Le sfere contenenti i premi non assegnati, ai sensi dell'art. 10, durante la puntata del 6 gennaio 2009, verranno attribuite al termine della medesima puntata.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari registro, n. 6 Economia e finanze, foglio n. 12

08A10368

DECRETO 18 dicembre 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Prendi tutto on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti

per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Prendi tutto on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta dal 5 gennaio 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Prendi tutto on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 5,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Prendi tutto on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Prendi tutto on line»*)*;

il prezzo della giocata (euro 5,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso in cui non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita:

al centro da una sezione, contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti» dove è riprodotta l'immagine di cinque palline;

nella parte inferiore, a sinistra, da una sezione contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» suddivisa in dieci caselle all'interno di ognuna delle quali è riprodotta l'immagine di un gettone,

nella parte inferiore, a destra, da una sezione, contraddistinta dalla scritta «Bonus» dove è riprodotta l'immagine di tre pile di gettoni;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3: nella scoperta dei numeri celati sotto le palline («Numeri vincenti»), dei numeri celati sotto i gettoni («I tuoi Numeri») e dei numeri celati sotto le tre pile di gettoni («Bonus»);

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «Continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Prendi tutto on line», pari ad euro 500.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Il giocatore dovrà:

selezionare le cinque palline presenti nell'area contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti», ed i dieci gettoni presenti nell'area contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» per scoprire i numeri da essi celati. Se sotto uno o più gettoni si trova una o più volte uno dei «Numeri Vincenti», si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti;

selezionare le tre pile di gettoni presenti nell'area contraddistinta dalla scritta «Bonus»; se tra i numeri rinvenuti si trova uno de «I tuoi numeri», si vincono tutti i dieci premi presenti nell'area contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri».

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando le cinque palline per scoprire i «numeri vincenti», i dieci gettoni per scoprire «I tuoi numeri» e le tre pile di gettoni del «Bonus» per scoprire i numeri da esse celati;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 3.500.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 3.500.000 giocate, ammonta ad euro 12.555.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 450.000 premi di € 5,00;

n. 260.000 premi di € 10,00;

n. 60.000 premi di € 15,00;

n. 60.000 premi di € 20,00;

n. 31.000 premi di € 25,00;

n. 16.000 premi di € 50,00;

n. 12.000 premi di € 100,00;

n. 1.700 premi di € 500,00;

n. 580 premi di € 1.000,00;

n. 50 premi di € 5.000,00;

n. 45 premi di € 10.000,00;

n. 2 premi di € 100.000,00;

n. 1 premio di € 500.000,00.

Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 31

09A00003

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 23 ottobre e 20 novembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2008.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione lino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime «tre aste ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2009.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1.), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A10366

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 27 ottobre e 24 novembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente art. verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventitre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad

inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A00002

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre e 24 novembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, di cui al decreto del 27 ottobre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 ottobre 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 ottobre 2008.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 ottobre 2008, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 123 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 ottobre 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A00004

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º settembre 2008 e scadenza 1º settembre 2015, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre e 27 ottobre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza l° settembre 2015, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 123 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A00005

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 settembre 2008.

Inclusione delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/66/CE del 30 giugno 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine;

Vista la direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, concernente l'iscrizione delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Belgio è stato designato quale Stato membro relatore della sostanza attiva bifenox ed il Regno Unito è stato designato lo Stato membro relatore della sostanza attiva diflufenican;

Tenuto conto che l'Austria è stato designato Stato membro relatore della sostanza attiva fenoxapropo-P e la Svezia è stato designato lo Stato membro relatore delle sostanze attive fenpropidin e quinoclamine;

Considerato che gli Stati membri relatori, ognuno per la sostanza attiva di cui avevano ricevuto la domanda di iscrizione, hanno effettuato il lavoro di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;

Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, sono stati riesaminati dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione in forma di rapporti scientifici dell'EFSA;

Considerato che tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la Catena alimentare;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che per le sostanza attive bifenox e fenpropidin, è necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio già effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/66/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Vist il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, sono state iscritte, fino al 31 dicembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 30 giugno 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B,

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fe-

noxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, presentano al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro il 31 dicembre 2008 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2010. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 dicembre 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2008, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 2010, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2011, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2013, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1 . La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2009.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2010.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2011.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2013.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 38

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
186	Bifenox N. CAS 42576-02-3 N. CIPAC 413	*Metil 5-(2,4-diclorofenossi)-2-nitrobenzoato* i	≥ 970 g/kg impurità: -max. 3 g/kg 2,4-diclorofenolo -max. 6 g/kg 2,4-dicloroanisolo	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del bifenox, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale, se necessario, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui di bifenox nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di: — informazioni sui residui di bifenox e del suo metabolita acido idrossi bifenox negli alimenti di origine animale e sui residui di bifenox nelle colture a rotazione, — informazioni per affrontare il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori derivante dall'impiego di bifenox. Gli Stati membri provvedono a che il notificante fornisca tali informazioni e dati di conferma alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
187	Diflufenican N. CAS 83164-33-4 N. CIPAC 462	*2',4'-difluoro-2-(α, α, α -trifluoro-m-tolilossi) nicotinanilide*	≥ 970 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del diflufenican, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici. Se necessario devono essere adottate misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto. — alla protezione delle piante non bersaglio. Se necessario devono essere adottate misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto interne non trattate.
188	Fenoxaprop-P N. CAS 113158-40-0 N. CIPAC 484	*(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzossazolil)ossi]-fenossi]-acido propanoico*	≥ 920 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del fenoxaprop-P, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale, — alla protezione delle piante non bersaglio, — alla presenza del fitoprotettore mefenpir-dietile nei prodotti formulati in relazione all'esposizione di operatori, lavoratori e astanti, — alla persistenza della sostanza e di alcuni dei suoi prodotti di degradazione in zone più fredde e in zone in cui possono verificarsi condizioni anaerobiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono eventuali misure di riduzione del rischio.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
189	Fenpropidin N. CAS 67306-00-7 N. CIPAC 520	*(R,S)-1-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidine*	≥960 g/kg (racemato)	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida PART B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del fenpropidin, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici e garantiscono che le condizioni per l'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di: — informazioni per affrontare ulteriormente il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori ed erbivori derivante dall'impiego di fenpropidin. Gli Stati membri provvedono a che il notificante fornisca tali informazioni e dati di conferma alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
190	Quinoclamine CAS 2797-51-5 CIPAC 648	*2-amino-3-chloro-1,4-naftochinone*	≥ 965 g/kg impurità: diclone (2,3-dicloro-1,4-naftochinone) max. 15 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida PARTE B

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
190	Quinoclamine CAS 2797-51-5 CIPAC 648	*2-amino-3-chloro-1,4-naftochinone*	≥ 965 g/kg impurità: diclone (2,3-dicloro-1,4-naftochinone) max. 15 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida PARTE B Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti quinoclamine per usi diversi da quelli per piante ornamentali e dei vivai, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio dell'autorizzazione. Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del quinoclamine, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza di operatori, lavoratori e astanti e garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi. Le condizioni d'uso devono comprendere, se necessario, adeguate misure di riduzione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

08A10137

DECRETO 28 novembre 2008.

Autorizzazione all'impresa Monsanto S.p.a. a porre in commercio il prodotto fitosanitario, irritante - pericoloso per l'ambiente, denominato «Roundup Storm».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 2004 dall'impresa Monsanto S.p.a. con sede legale in via S. Colombano, 81/A - Lodi diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Roundup Storm»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria fino al 30 giugno 2012 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Glifosate;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 4 novembre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata fino al 30 giugno 2012 l'impresa Monsanto S.p.a. con sede legale in via S. Colombano, 81/A - Lodi è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato ROUNDUP STORM con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,50 - 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Monsanto Europe N.V. - Antwerp - Belgio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12173.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ROUNDUP® STORM

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato.

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	21,50 g (240 g/l)
sotto forma di sale potassico	25,00 g (294 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q.b. a g 100

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

Rischio di gravi lesioni oculari
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici.

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)
Tel. 0371.5971 - 0032.3.5685123

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto litri 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,50 - 1 - 5 - 10 – 20 – 50 *[1]*
Contenuto litri 60 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 – 600 *[2]*
Partita n.: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche: consultare un centro antiveleni.
CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni precoci). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio, a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati.

CAMPI DI IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo (nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee, actinidia e mandorlo. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. Pioppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni).
Terreni agrari in assenza della coltura. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, sorgo, prati e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della semina o del trapianto o entro 2 giorni dalla semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento. Trattare 5 - 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 6 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

DOSI DI IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinocloa sp.*, *Digitaria sp.*, *Setaria sp.*, *Chenopodium sp.*, *Amarantus sp.*, *Solanum sp.*): 1 - 4 l/ha.
Infestanti annuali più sviluppate e specie meno sensibili, come *Polygonum sp.* e *Abuthilon sp.*: 4 - 6 l/ha
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris sp.*, *Malva sp.*): 6 - 8 l/ha.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia, impiegare concentrazioni di 300-400 ml/10 litri d'acqua sulle annuali/poliennali e di 600-800 ml/10 litri d'acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico in presenza di acque dure.

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa prevalentemente da solo. In caso di miscela, verificare la compatibilità tra i prodotti.
Avvertenze: Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare tuta completa, guanti e stivali in gomma.
FITOTOSSICITA': Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.
Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. DA NON VENDERSI SFUSO

[1] **Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

[2] Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. **ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.**

® Roundup, marchio registrato Monsanto Technology LLC.

ROUNDUP® STORM

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato.

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	21,50 g (240 g/l)
sotto forma di sale potassico	25,00 g (294 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q.b. a g 100

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)
Tel. 0371.5971 - 0032.3.5685123
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Monsanto Europe N.V. - Antwerp – Belgio
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto litri 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,50
Partita n.: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche: consultare un centro antiveleni.
CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, poliennali o perenni precoci). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

AVVERTENZE: PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

FITOTOSSICITA': Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Non operare contro vento. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. DA NON VENDERSI SFUSO

® Roundup, marchio registrato Monsanto Technology LLC.

08A10020

DECRETO 2 dicembre 2008.

Autorizzazione all'impresa Diachem S.p.a. a porre in commercio il prodotto fitosanitario, nocivo - pericoloso per l'ambiente, denominato «Zamir».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 7 aprile 2005 dall'impresa Diachem S.p.a. con sede legale in via Tonale, 15 Albano S.A. (Bergamo) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Zamir;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Abamectina;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 31 ottobre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Diachem S.p.a. con sede legale in via Tonale, 15 Albano S.A. (Bergamo) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato Zamir con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 - 750 e litri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 5 febbraio 2007.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12597.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZAMIR

Insetticida Acaricida ad azione translaminare
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Abamectina pura g 1,71 (= 18 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio : Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi..Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 ALBANO S. A. (BG) – Tel. 035 581120
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. del
Quantita' netta del preparato: ml 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 750; litri 1; 2; 3; 4; 5; 10.
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattamento in caso di inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca. ***Trattamento in caso di ingestione:*** somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acquae provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza. ***Nota per il medico***: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali. ***Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'Abamectina:*** i primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate) atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentaledel concentratopuò essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni , fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'Abamectina aumenti l'attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valpronico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica all'Abamectina. ***Antidoto:*** non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'Abamectina. **In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni.**
CARATTERISTICHE: ZAMIR è un insetticida – acaricida ad azione translaminare; agisce essenzialmente per ingestione contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari suscettibili. Infatti, pur dimostrando anche una certa attività per contatto, il prodotto manifesta la sua massima efficacia quando viene ingerito dagli artropodi sensibili. Se ne raccomanda l'impiego secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego in alternanza con altri prodotti aventi meccanismo d'azione diverso; inoltre, si consiglia di non applicare il prodotto più di due volte in successione, di eseguire il trattamento alla prima comparsa dei fitofagi e di utilizzare attrezzature irroranti adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura ottimali della vegetazione.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Agrumi (Arancio, mandarino, limone) - Per il controllo della Minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*) intervenire alla comparsa delle prime mine sui getti nuovi con 2 applicazioni distanziate di 14 giorni, alla dose di: 37,5 ml/hl oppure, con una sola applicazione alla dose di: 75 ml/hl. Aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale - Per il controllo dei Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae e Panonychus citri*) intervenire alla comparsa delle prime forme mobili alla dose di: 75 ml/hl. Aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale.
Vite - Per il controllo del Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), del Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*) e del Ragnetto giallo della vite (*Eotetranychus carpini*), intervenire alla comparsa delle prime forme mobili presenti sul 70% delle foglie alla dose di: 75 ml/hl. - Per il controllo della Tignoletta (*Lobesia botrana*) e della Tignola. (*Eupoecilia ambiguella*) intervenire da inizio ovideposizione a due settimane dopo alla dose di: 55 - 75 ml/hl.
Pero e Melo - Per il controllo della Psilla (*Psylla piri*), intervenire a fine caduta petali o, sulle generazioni successive, alla comparsa delle prime neanidi alla dose di: 75 ml/hl. Aggiungere alla miscela 0,25 % di olio minerale - Per il controllo del Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*), del Ragnetto rosso comune (*Tetranychus urticae*), dell'Eriofide del melo e del pero (*Aculus schlechtendali;Phytoptus pyri*), del Cemiostoma (*Leucoptera malifoliella*) e del Litocollete (*Phillonorycter blancardella*) intervenire a fine caduta petali alla dose di:75 ml/hl. Aggiungere alla miscela 0,25 % di olio minerale.
Fragola - Per il controllo del Ragnetto rosso (*Tetranychus spp.*) intervenire alla comparsa delle prime forme mobili con 2 applicazioni distanziate di 7 - 10 giorni, alla dose di: 40 ml/hl, oppure con una sola applicazione alla dose di: 100 ml/hl. - Per il controllo delle larve di Tripide (*Frankliniella*) intervenire alla comparsa delle prime larve alla dose di: 75 ml/hl.
Orticole (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo; Cocomero, Melone,) - Per il controllo del Ragnetto rosso (*Tetranychus spp.*) e dell'Eriofide (*Aculus lycopersici*), intervenire alla comparsa delle prime forme mobili alla dose di: 60 ml/hl. - Per il controllo delle larve di Tripide (*Frankliniella*) intervenire alla comparsa delle prime larve alla dose di: 75 ml/hl. - Per il controllo delle Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*) intervenire alla comparsa delle prime punture di ovideposizione con 2 applicazioni distanziate di 7 – 10 giorni alla dose di: 60 ml/hl.
Lattuga e simili e rucola - Per il controllo delle Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*) intervenire alla comparsa delle prime punture di ovideposizione , trattando ogni 7 – 10 giorni iniziando subito dopo il trapianto sino a 21 giorni dal trapianto alla dose di: 60 ml/hl
Colture ornamentali e floricole in terra ed in vaso. Vivai di arbustive ed arboree - Per il controllo delle Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*) intervenire alla comparsa delle prime punture di ovideposizione , trattando ogni 7 – 10 giorni alla dose di: 50 ml/hl. - Per il controllo delle larve di Tripide (*Frankliniella*) intervenire alla comparsa delle prime larve alla dose di: 75 ml/hl. - Per il controllo del Ragnetto rosso comune (*Tetranychus spp.*), intervenire alla comparsa delle prime forme mobili alla dose di: 25 - 50 ml/hl.
Latifoglie e conifere (alberature di viali, strade e parchi) - Il prodotto può essere impiegato con la tecnica delle iniezioni al tronco alla dose di 10 / 40 ml per litro d'acqua per il controllo di: Minatrici fogliari (*Cameraria ohridella*) iniettando il prodotto subito dopo la fioritura - Processionaria del pino (*Thaumetopoea Pityocampa*) iniettare contemporaneamente alla nascita delle prime larve - Tingide del platano (*Corythucha ciliata*), Afidi (*Aphis spp.*), Acari tetranicidi ed Eriofidi: iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. ***Attenzione***: questo tipo di intervento deve essere eseguito da personale specializzato munito di apposita attrezzatura. Durante la fasi di preparazione, impiego e pulizia dell'attrezzatura utilizzata, indossare dispositivi idonei a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi e la faccia. Delimitare la zona trattata al fine di evitare l'accesso a personale estraneo. Durante la fase di applicazione della soluzione, posizionare sotto i "distributori" dei contenitori atti a contenere spargimenti accidentali.
COMPATIBILITA': in caso di miscela con altri formulati devono essere osservatele norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci e la fauna selvatica. E' altamente tossico sulle api esposte al trattamento diretto o ai residui della soluzione irrorata che si depositano sulla vegetazione trattata. Divieto di impiego sulle colture durante la fioritura. Il formulato contiene una sostanza molto tossica per gli organismi acquatici.
FITOTOSSICITA': Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (*Leucanthemum spp.*)
SOSPENDERE I TRATTAMENTI PRIMA DELLA RACCOLTA: 3 giorni per melone, cocomero, cetriolo e peperone; 7 giorni per melanzana, pomodoro e fragola; 10 giorni per agrumi; 14 giorni per lattuga e simili, rucola e pero; 28 giorni per melo e vite.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ZAMIR

Insetticida Acaricida ad azione translaminare
Concentrato emulsionabile

NOCIVO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Abamectina pura g 1,71 (= 18 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio : Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi..Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 ALBANO S. A. (BG) – Tel. 035 581120
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. del
Quantita' netta del preparato: ml 10; 20; 25; 50; 100.
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

08A10021

DECRETO 10 dicembre 2008.

Autorizzazione all'impresa Ital Agro S.r.l. a porre in commercio il prodotto fitosanitario, irritante - pericoloso per l'ambiente, denominato «Verdegreen».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 13 febbraio 2006 dall'impresa Erregi S.r.l. con sede legale in corso M. D'Azeglio, 112 - Torino diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Verdegreen;

Visti gli atti dai quali risulta il passaggio di proprietà dall'impresa Erregi S.r.l. all'impresa Ital Agro S.r.l. del prodotto Verdegreen;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Fenoxaprop-P-Etile;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 10 novembre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Sipcam S.p.a. - via V. Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (Lodi);

Pro.Phi.M. Sarl - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) l'impresa Ital Agro S.r.l. con sede legale in c.so V. Emanuele II, 94 Torino è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante – pericoloso per l'ambiente denominato Verdegreen con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500-750 e litri 1-2-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Sipcam S.p.a. - via V. Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001,

nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Pro.Phi.M. Sarl - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13174.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VERDEGREEN

GRAMINICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
IN FORMULAZIONE OLIO/ACQUA

VERDEGREEN – Erbicida
Composizione
Fenoxaprop-p-etile puro gr 2,75 (=28 g/l)
Coformulanti q.b.a gr 100
Frasi di rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici; può provocare
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / Schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

ITAL-AGRO S.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 94 - TORINO (Tel. 011.789070)
Stabilimenti di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours - LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.A. – Via V.Veneto 81 – SALERANO SUL LAMBRO (LO)
Registrazione Ministero della Salute n. 13.174 del
Contenuto netto: ml 50-100-200-250-500-750; litri 1-2-5-10-20 **Partita n°**

PRECAUZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona. In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone. Risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti. Non provocare il vomito.
Trattamenti specifici: In caso di ingestione somministrare subito 200 ml di olio di paraffina ed eseguire la lavanda gastrica con ca. 4 lt di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Terapia: Sintomatica. Controindicati i derivati dell'adrenalina. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE: VERDEGREEN è un diserbante graminicida selettivo per i tappeti erbosi costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp, Agrostis palustris.
VERDEGREEN, per le sue caratteristiche graminicide, può inoltre essere utilizzato sui tappeti erbosi per uso ornamentale seminati con essenze di dicotiledoni, quali Dichondra r. e Trifolium r. , alle stesse dosi sottoriportate.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Utilizzare il prodotto in post-emergenza contro le seguenti erbe infestanti sensibili: Sanguinella sottile (Digitaria ischaemum), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Gramigna indiana (Eleusine indica), Giavone (Echinochloa crus-galli), Pabbio (Setaria spp), Panico (Panicum spp), Sorghetta da seme (Sorghum halepense). Con trattamenti ripetuti è attivo contro la Gramigna (Cynodon dactylon), Sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).
VERDEGREEN deve essere utilizzato soltanto dopo la prima stagione di semina, su una vegetazione tagliata ad un'altezza inferiore a 5 mm.
- Contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Elusine indica, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Panicum spp., Sorghum halepense da seme: 2,5 – 3,5 lt/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante.
- 5 lt/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia spp., oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti.
- 7 lt/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea, Poa annua oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti.
- 3 – 4 lt/ha contro Cynodon dactylon, Sorghum halepense da rizoma: iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento.
- 0,5 lt/ha contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane.
Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane, su infestanti in attiva crescita.; non superare la quantità totale di 22 lt/ha per stagione vegetativa.
AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Per trattamenti a pieno campo utilizzare 300-600 lt di acqua per ettaro (o 5 lt di acqua per 100 mq).
Per trattamenti localizzati impiegare 50-100 ml di prodotto in 10 lt di acqua , da 1-4 foglie sino a 1-2 culmi di accestimento delle infestanti.
Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. Trattare prima del taglio e con infestanti in attiva crescita in quanto il prodotto agisce per via fogliare. Non tagliare l'erba per almeno 24 ore dal trattamento affinché il prodotto esplichi la sua azione.
La semina di rinfoltimento dei tappeti di Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea può essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.
FITOTOSSICITÁ: Il prodotto può essere fitotossico su specie non indicate nei settori di applicazione.
COMPATIBILITÀ: Impiegare il prodotto da solo.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Avvertenza: è fatto obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate per 24 ore dal trattamento stesso.
Dopo l'applicazione evitare di entrare nella zona trattata fino a che la superficie erbosa non risulti perfettamente asciutta.
Da non applicare con mezzi aerei.Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

VERDEGREEN

GRAMINICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI IN FORMULAZIONE OLIO/ACQUA

VERDEGREEN – Erbicida

Composizione

Fenoxaprop-p-etile puro gr 2,75 (=28 g/l)
Coformulanti q.b.a gr 100

Frasi di rischio

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / Schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

ITAL-AGRO S.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 94 - TORINO (Tel. 011.789070)

Stabilimenti di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours - LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.A. – Via V.Veneto 81 – SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 13.174 del

Contenuto netto: ml 50-100

Partita n°

ATTENZIONE: Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

08A10019

DECRETO 15 dicembre 2008.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Sorgente dei Monti Azzurri», in Arquata del Tronto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota pervenuta in data 14 maggio 2008 con la quale la Società Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. con sede in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica, 24, ha chiesto il riconoscimento delle proprietà favorevoli alla salute e le relative indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente dei Monti Azzurri», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria ubicata nel territorio del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 5 marzo 2007, n. 374, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale Sorgente dei Monti Azzurri al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 19 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente dei Monti Azzurri», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria ubicata nel territorio del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; può favorire l'eliminazione dell'acido urico; indicata per le diete povere di sodio. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per il territorio.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: OLEARI

08A10024

DECRETO 15 dicembre 2008.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Pasubio», in Valli del Pasubio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota in data 22 luglio 2008 con la quale la Società Norda S.p.a. con sede in Miano, Via Bartolini 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Pasubio», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Dolomiti» sita nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 24 novembre 1999, n. 3199 - 119, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell' acqua minerale naturale Pasubio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 19 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Pasubio», che sgorga nell 'ambito della concessione mineraria «Fonte Dolomiti» sita nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per il territorio.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: OLEARI

08A10025

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 dicembre 2008.

Semplificazione della procedura di ammissione per gli autotrasportatori agli incentivi autostrade del mare.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi stanziati dalla legge sopra richiamata, pari a 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, che destina il 90% di tali fondi ad interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, e l'art. 3, comma 1, che stabilisce un contributo alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rotte marittime, diretto alla compensazione dei costi esterni, non sostenuti dal trasporto su strada;

Considerato che l'art. 5 del predetto regolamento prevede, al comma 3, l'adozione di un decreto ministeriale relativo alla predisposizione dei moduli delle domande volte ad accedere ai benefici di cui al richiamato art. 2, comma 1, lettera *a)*, del regolamento stesso;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 25 ottobre 2007 con il quale sono state stabilite le modalità operative per accedere ai contributi;

Ritenuto di apportare semplificazioni nella documentazione da presentare da parte degli aspiranti beneficiari ai contributi, al fine di facilitare la procedura di ammissione ai contributi medesimi;

Decreta:

Articolo unico

1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, devono essere inviate a mezzo raccomandata a/r al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale sono stati effettuati i viaggi cui si riferiscono i contributi richiesti.

2. Le domande devono essere redatte, a pena di esclusione dai benefici, compilando il modulo e gli allegati che formano parte integrante del presente decreto, come di seguito precisati:

a) modulo denominato «Istanza di ammissione agli incentivi»;

b) allegato 1: formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi;

c) allegato 2: elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno cui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero dei viaggi effettuati nell'anno solare cui si riferisce l'istanza, tonnellate trasportate e costi sostenuti.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Ministro dei trasporti del 25 ottobre 2007 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

Istanza di ammissione agli incentivi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per il trasporto stradale
Via G. Caraci, 36
00157 – ROMA

Oggetto: Istanza di ammissione agli incentivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del DPR 205/2006. Anno 2008.

Il / La sottoscritto/a (cognome) .... (nome)...................................., nato/a a .... (prov.) .... (Stato) .... il..........................., C.F................................., residente a...............................in via ...., n. ...., CAP .... , nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa di autotrasporto denominata[1] ...., con sede legale in..., a.., n........., comune.., CAP............... , Prov..........................., Stato......................., Codice Fiscale..,Partita IVA..........................., iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di .... al n.................................,Tel........................., Fax ...., Indirizzo mail.......................................

PREMESSO

- che con il regolamento di cui al D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205 - emanato in attuazione della legge 22 novembre 2002 n. 265, art. 3, comma 2-ter - così come modificato dal regolamento emesso con DPR 9.11.2007 n.252, sono stati fissati criteri, modalità e termini per l'erogazione degli incentivi alle imprese di autotrasporto, sotto forma di riduzioni tariffarie a consuntivo, per l'utilizzo delle vie del mare, a fronte dell'adempimento, da parte di ciascun beneficiario, degli obblighi ed impegni in esso contenuti;
- che con decreto del Ministro dei Trasporti in data 31.01.2007, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2007, integrato con il successivo decreto in data 26.03.2007, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2007, sono state individuate le tratte marittime incentivabili;

CHIEDE

l'ammissione agli incentivi previsti all'art. 2, comma 1, lett. a), del DPR 205/2006, per il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi, semirimorchi e cassemobili o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai

[1] Indicare l'esatta denominazione dell'impresa e la ragione sociale, ovvero il nome del raggruppamento di imprese.

relativi autisti, su nave destinata prevalentemente al trasporto merci (Ro-Ro e Ro-Pax), sulle tratte marittime indicate nell'allegato 2, Sezione I, della presente istanza.

A tal fine, consapevole degli effetti di legge per dichiarazioni mendaci rese, in nome e per conto del soggetto istante, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

che l'impresa richiedente i contributi oggetto della presente istanza:

a) esercita regolarmente l'attività professionale di autotrasporto di merci ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) nel trascorso anno solare, ha effettuato, sulle tratte di cabotaggio marittimo individuate nell'allegato 2, i quantitativi di viaggi indicati nello stesso;
c) è iscritta nel Registro delle Imprese della Regione Siciliana[2] □ SI □ NO
d) ai fini dell'ammissione ai contributi statali (*barrare con X la casella di interesse*):
□ non ha richiesto
□ ha richiesto e ha ottenuto
□ ha richiesto e non ha ottenuto
da altri Enti Pubblici, i contributi per il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi, destinati al trasporto di cose e rimorchi, semirimorchi e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, sulle tratte di cabotaggio marittime indicate nell'allegato 2;
e) non si trova in una situazione di collegamento o di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, con altre imprese richiedenti il medesimo incentivo;
f) non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di concordato preventivo e non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
g) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
h) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
i) ha richiesto il contributo ecobonus di cui al DPR 205/2006 per i viaggi effettuati nell'anno solare precedente a quello relativo alla presente istanza: □ SI □ NO

SI IMPEGNA

- ad effettuare un numero minimo di 80 viaggi, su ciascuna tratta, per ogni anno solare relativo al triennio per il quale chiede il contributo, nonché a mantenere, per il secondo triennio successivo a quello per il quale chiede il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente, così come previsto dall'art.5, c.2, del DPR 205/2006, fatta salva la fattispecie propria dell'evento inevitabile, vale a dire quello dovuto a causa di *"forza maggiore"*, che il soggetto beneficiario degli incentivi non ha avuto la capacità (materiale) di controllare;
- a comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale – ogni variazione dell'assetto societario;
- a comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale - l'inoltro di eventuali, successive, ulteriori domande volte ad ottenere contributi pubblici allo stesso titolo della presente istanza.

[2] Nel caso l'istanza sia presentata da un Consorzio/ATI è necessario indicare l'eventuale esistenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese della Regione Sicilia di uno o più consorziati/associati.

Il/La sottoscritto/a prende atto della natura obbligatoria del conferimento di tutti i dati richiesti e della conseguenza negativa, ai fini della valutazione dell'istanza, di un eventuale rifiuto di rispondere e/o dell'uso di un modello di istanza che, nel suo contenuto, sia diverso dal presente.

Il/La sottoscritto/a, ai fini della valutazione della presente istanza, trasmette la seguente documentazione:

- Certificato CCIAA in originale o in copia conforme;
- Certificato iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, in originale o in copia conforme;
- Copia del documento d'identità del Legale Rappresentante e consenso al trattamento dei dati personali;
- Allegato 1: formulario di identificazione del soggetto richiedente e relativa documentazione richiesta;
- Allegato 2: formulario delle tratte utilizzate, dei viaggi e dei costi sostenuti nell'anno solare interessato e relativa documentazione richiesta;
- **Solo per i Consorzi/ATI**: delega per ogni Consorziato/Associato (vedi allegato 1);
- **Solo per le imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea ovvero in Svizzera**:

1) certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in analoghi elenchi equivalenti alla Camera di Commercio, in corso di validità, attestante l'attività specifica svolta;

2) traduzione giurata, in lingua italiana, del certificato di cui al punto precedente;

3) certificazione attestante il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali, i loro poteri nonché, per le imprese aventi sede in Italia, il "nulla osta" ai fini dell'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di documenti e/o di integrazione della documentazione presentata sia trasmessa al seguente recapito : *(indirizzo,telefono, fax, E-Mail)*

....
....
.....

Luogo e data ....

Timbro e Firma del richiedente

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprimo il mio consenso a che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero soggetto dallo stesso espressamente delegato, proceda al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, nei modi e termini previsti dagli artt. 11 e 20 dello stesso decreto legislativo 196/2003.

Luogo e data ....

Timbro e Firma del richiedente

ALLEGATO 1

Formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi

SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione e ragione sociale..

Rappresentante legale: ....
Indirizzo: ....
Città:..Prov....................Cap....................
Partita IVA o Codice Fiscale:..
Tel...Fax...
Indirizzo mail: ....

Natura giuridica:

□ **Ditta Individuale/Società**

- iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di ....al n...............................del...
- iscrizione Registro Imprese presso CCIAA di ....
n.............................. del ....
durata dell'impresa *(data di fine attività)* ....
- iscrizione Registro Prefettizio *(se cooperativa)* di..
n............................... del ....
durata della cooperativa *(data di fine attività)* ....

□ **Consorzi/ATI**

- iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di .... al n.................................del...
- iscrizione Registro Imprese presso CCIAA di ....
n.................................... del ....
durata dell'impresa *(data di fine attività)* ....
- iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione *(se Consorzi di Cooperative)* di ....n.......................... del ....
- allegare elenco dei Consorziati/Associati come da seguente tabella:

Consorziati/Associati (Ragione sociale)	Rappresentante Legale	P. Iva	Iscrizione CCIAA	Iscrizione Albo Autotrasportatori
1.Capofila/mandatario[1]..........				
2...........				
3...........				
4...........				
....				

Timbro e firma del richiedente

[1] Il capofila/mandatario è il soggetto richiedente.

<u>Delega del Consorziato/Associato ATI</u>

Il / La sottoscritto/a (cognome) .... (nome)..................................., nato/a a .... (prov.) .... (Stato) .... il.................................,C.F................................,residente a............................ .... in via ...., n. ...., CAP .... , nella sua qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa di autotrasporto denominata.., Partita IVA o Codice Fiscale:.. iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di ....al n..................., con sede legale in...................................... via...,n........,comune..............................., CAP..........., Prov........................, Stato.........................,Tel........................., Fax ...., Indirizzo mail.............................. .

DELEGA

per la riscossione della quota di propria competenza, inerente il contributo ecobonus di cui al DPR 205/2006, la società capofila/mandataria ...., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Luogo e data ....

Timbro e firma del Legale Rappresentante
Consorziato/Associato

N.B. - <u>Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità</u>.

ALLEGATO 2

Elenco delle tratte marittime e viaggi effettuati nell'anno .....

Tratta[1]	Numero viaggi	Tonnellate trasportate*	Costo per tratta (iva esclusa)
Catania-Civitavecchia			
Catania.Genova			
Catania-Livorno			
Catania-Napoli			
Catania-Ravenna			
Catania-Venezia			
Civitavecchia-Palermo			
Genova-Napoli			
Genova-Palermo			
Genova-T. Imerese			
Livorno-Palermo			
Livorno-Trapani			
Messina-Salerno			
Napoli-Milazzo			
Napoli-Palermo			
Napoli-T. Imerese			
Palermo-Salerno			
Trapani-Formia			
Civitavecchia-Barcellona			
Civitavecchia-Tarragona			
Civitavecchia-Tolone			
Genova-Algeciras			
Genova-Barcellona			
Livorno-Barcellona			
Livorno-Tarragona			
Livorno-Valencia			
Palermo-Valencia			
Salerno-Tarragona			
Salerno-Valencia			
TOTALE			TOTALE[2].....................

* Per le bisarche indicare i metri lineari. La stima delle TON trasportate o dei MTL impone l'indicazione, qui di seguito, del metodo di calcolo utilizzato:
....
....
....
....
....
....

[1] Per ciascuna tratta indicare il numero complessivo di viaggi di andata e ritorno.
E' necessario avere effettuato, su ciascuna tratta, complessivamente, un numero minimo di 80 viaggi. (art.3 c.4 DPR205/06).
[2] Il "TOTALE" della colonna "costo per tratta", indica l'importo imponibile massimo sul quale viene calcolato il contributo "ecobonus" sulla base delle verifiche istruttorie ed al netto di eventuali altri contributi.

Riepilogo documenti ed allegati attestanti i viaggi effettuati

La sottoscritta impresa, a supporto della richiesta avanzata, allega la seguente documentazione contabile quietanzata[3]:
☐ certificati dei vettori marittimi;
☐ fatture;
☐ polizze di carico;
☐ bolle;
☐ altro (specificare).

N.B.
Dalla documentazione allegata si deve poter evincere quanto segue:
a) che i viaggi sono stati effettuati;
b) le tratte marittime utilizzate;
c) il giorno, il mese e l'anno in cui i viaggi sono stati effettuati;
d) il tipo del mezzo di trasporto utilizzato e la targa;
e) il peso trasportato o i MTL;
f) il prezzo corrisposto per il viaggio effettuato;
g) la quietanza di pagamento.

Nel caso in cui la documentazione allegata sia intestata a soggetti diversi dall'istante, (ad esempio in caso di utilizzo di uno spedizioniere), deve essere allegata una dichiarazione liberatoria da parte degli stessi, attestante i viaggi effettuati per conto dell'impresa richiedente i contributi e l'avvenuto pagamento.

Luogo e data ....

Timbro e Firma del richiedente

[3] Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i viaggi, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione contabile quietanzata eventualmente mancante, per consentire il calcolo del contributo spettante.

08A10015

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2008.

Bando Programma «Futuro in ricerca» - FIRB. «Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale, finalizzati al ricambio generazionale ed al sostegno delle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso atenei ed enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR» - secondo le procedure di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale Prot. n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007, con cui è stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);

Visto il decreto ministeriale n. 992 del 6 ottobre 2008, con il quale sono state destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2008 per interventi relativi a progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori;

Ritenuta la necessità di favorire il ricambio generazionale all'interno degli atenei e degli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca coordinati da giovani ricercatori non strutturati;

Considerato che nell'ambito di tale sperimentazione assume particolare significato la definizione di procedure di selezione meritocratiche basate sulla effettiva eccellenza scientifica, misurata sul campo e connessa anche con la gestione e il coordinamento di progetti di ricerca a rete (community network), che consenta di superare i tradizionali limiti della frammentazione disciplinare;

Considerato che in quest'ottica appare altresì fondamentale garantire il necessario sostegno economico anche alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca coordinati da giovani docenti o ricercatori strutturati;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

Programma «Futuro in ricerca»

1. Questo Ministero intende favorire, attraverso un apposito programma denominato «Futuro in ricerca», sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale.

Il programma «Futuro in ricerca» è pertanto rivolto:

a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani, o comunque comunitari, di età non superiore a 32 anni, non ancora strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

b) Linea d'intervento 2: a giovani docenti o ricercatori di età non superiore a 38 anni, già strutturati presso le medesime istituzioni.

3. Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle linee d'intervento 1 e 2, in qualità di responsabili di progetto e secondo le modalità e nei termini successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno triennale.

4. La valutazione scientifica dei progetti, ai fini dell'eventuale finanziamento ministeriale, è effettuata separatamente per ciascuna linea di intervento da una specifica commissione di esperti anche di nazionalità non italiana, nominata dal Ministero su proposta della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, sia mediante valutazione della documentazione presentata sia mediante apposite audizioni.

5. Per i giovani dottori di ricerca di cui alla linea d'intervento 1, l'ammissione al finanziamento comporta, a pena di decadenza, il conferimento, da parte delle istituzioni partecipanti alla sperimentazione, di appositi contratti di durata almeno triennale, ai sensi della normativa vigente.

6. Al termine dei progetti, una commissione di esperti di settore, anche di nazionalità non italiana, procederà ad una valutazione *ex-post* incentrata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, fornendo un giudizio complessivo e conclusivo.

Art. 2.

Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalità di intervento

1. Per le finalità indicate all'art. 1, ed ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro, al lordo della quota dell'1% per le attività di valutazione e monitoraggio, progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale, e più precisamente:

a) Linea d'intervento 1: progetti di ricerca fondamentale che individuino, come responsabile di progetto, un dottore di ricerca italiano, o comunque comunitario, di età non superiore a 32 anni, non ancora strutturato presso le istituzioni di cui al precedente art. 1;

b) Linea d'intervento 2: progetti di ricerca fondamentale che individuino, come responsabile di progetto, un giovane docente o ricercatore di età non superiore a 38 anni, già strutturato presso le istituzioni di cui al precedente art. 1.

Una quota non inferiore a 20 milioni è riservata alla linea di intervento 1.

2. Ogni progetto di ricerca, indipendentemente dall'appartenenza alla linea d'intervento 1 o 2, può prevedere un numero di unità di ricerca compreso tra uno e tre, afferenti alle diverse istituzioni di cui all'art. 1, ciascuna delle quali, peraltro, sotto la responsabilità scientifica di un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nel precedente comma.

3. Il responsabile di progetto e i responsabili di unità di ricerca, in sede di presentazione della domanda, attestano l'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e si impegnano a completare le attività di progetto presso le istituzioni indicate all'atto della presentazione del progetto stesso.

4. Non è ammessa la partecipazione a più di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma «Futuro in Ricerca».

5. Nei casi in cui i responsabili di progetto o di unità di ricerca siano giovani dottori di ricerca non strutturati, le istituzioni scientifiche partecipanti alla sperimentazione, in sede di presentazione della domanda, si impegnano a stipulare con tali soggetti appositi contratti di durata almeno triennale, secondo la normativa vigente.

6. Per ogni progetto ammesso al finanziamento, l'entità del contributo FIRB è definita tenendo conto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70% dei costi esposti, fatta eccezione per i contratti con giovani ricercatori, interamente a carico del MIUR.

Art. 3.

Formulazione delle proposte e dimensioni finanziarie

1. I progetti debbono essere presentati entro le ore 17 del 27 febbraio 2009 e secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

2. Il costo relativo a ciascun progetto dovrà risultare compreso tra euro 300.000 e 2.000.000.

Art. 4.

Selezione delle proposte e parametri di valutazione

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, che, sulla base del parere della commissione di esperti di cui all'art. 1, comma 3, propone al MIUR (separatamente per ogni linea d'intervento) la graduatoria dei progetti da ammettere al finanziamento.

2. La valutazione complessiva viene effettuata sulla base dei seguenti criteri, previsti all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004:

a) rilevanza e/o originalità dei risultati di ricerca attesi, innovatività delle metodologie proposte (nuove idee, nuove conoscenze, nuovi modelli interpretativi di fenomeni complessi; nuova strumentazione scientifica e/o dispositivi avanzati; contributo all'innovazione della produzione di beni e servizi; proposta di nuove tecnologie);

b) qualità delle competenze scientifiche dei docenti o ricercatori o dottori di ricerca proponenti e coerenza con i contenuti progettuali.

Sono ammessi al finanziamento i progetti ritenuti idonei, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2 comma 1, e comunque entro i limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

Art. 5.

Indicazioni operative

1. I progetti di cui al presente decreto debbono essere presentati, entro il termine di cui al precedente articolo 3, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://sitofirb.cineca.it

2. Il predetto servizio consente la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, debbono essere inviate (unitamente alle dichiarazioni d'impegno di cui al precedente art. 2) entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) - Direzione generale della ricerca - Ufficio IV - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

3. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.

4. Tutto il materiale trasmesso è considerato rigorosamente riservato ed è utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

6. Per la regolamentazione di eventuali diritti di proprietà industriale, con particolare riferimento ai rapporti tra i partecipanti alla ricerca e le istituzioni scientifiche, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza degli stessi.

7. Le modalità di erogazione dei contributi sono dettagliate in sede di emanazione del decreto di ammissione

ai contributi; tale decreto prevede altresì anche la definizione delle modalità di verifica *in itinere* delle attività e dei risultati effettivamente conseguiti, con possibilità di revoca in caso di giudizio negativo.

8. La procedura di valutazione si conclude entro 180 giorni dalla data di scadenza del bando. Per ogni informazione è possibile rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica futuroinricerca@miur.it, che assicura la tempestiva e corretta assistenza sia in fase di predisposizione dei progetti sia in fase di eventuale realizzazione degli stessi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A10365

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2008.

Pubblicazione del prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.), per l'anno 2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2007 recante disposizioni sul controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007, recante l'approvazione dello schema di piano dei controlli;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2007, recante «Disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette per i vini a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.);

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del prezzo delle fascette in questione per l'anno 2009, così come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Provvede

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 8 novembre 2007, alla pubblicazione del prezzo unitario delle fascette per i vini D.O.C. per l'anno 2009.

Il predetto prezzo unitario, comprensivo di I.V.A. al 20%, è fissato in:

€ 0,009734, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C., non adesivizzate;

€ 0,010655, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C., adesivizzate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

08A10139

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2008.

Pubblicazione del prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), per l'anno 2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del prezzo unitario delle citate fascette stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del prezzo delle fascette in questione per l'anno 2009, così come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Provvede

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla pubblicazione del prezzo unitario delle fascette per i vini D.O.C.G. per l'anno 2009.

Il predetto prezzo unitario, comprensivo di I.V.A. al 20%, è fissato in:

€ 0,010315, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, non adesivizzate;

€ 0,011112, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, adesivizzate;

€ 0,011460, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione ad un colore, non adesivizzate;

€ 0,012372, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione ad un colore adesivizzate;

€ 0,012792, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione a tre colori, non adesivizzate;

€ 0,013524, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione a tre colori, adesivizzate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A10140

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2008.

Rettifica della determinazione 2 dicembre 2008, recante: Modifica alla determinazione 23 maggio 2007, concernente l'inserimento del medicinale «eculizumab (Soliris)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione 2 dicembre 2008 recante: Modifica alla determinazione 23 maggio 2007, concernente l'inserimento del medicinale «eculizumab (Soliris)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica all'art. 1 di cui alla determinazione 2 dicembre 2008 sopra citata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 12 dicembre 2008, nella parte in cui viene disposto il rispetto delle condizioni d'uso indicate nell'allegato 1;

Determina:

Art. 1.

Nella determinazione 2 dicembre 2008, citata in premessa, l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Il medicinale "eculizumab (Soliris)", già inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è ora erogabile con la seguente indicazione: "trattamento dell'emolisi intravascolare dei pazienti con emoglobina parossistica notturna (EPN) che non abbiano effettuato precedenti trasfusioni".

La prescrizione del farmaco da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della scheda di prescrizione informatizzata secondo le indicazioni sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/, (sezione farmaci orfani), che costituiscono parte integrante della presente determinazione».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A10142

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2008.

Autocertificazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominata legge istitutiva, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, che a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato ha dettato norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante «Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2003;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 3, del richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso organizzazioni private alle quali il promotore della sperimentazione può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando le responsabilità del promotore della sperimentazione connesse con la medesima, e considerato che tali organizzazioni si identificano con le Organizzazioni di Ricerca a Contratto (CRO) di cui al paragrafo 1.20 dell'allegato 1 al richiamato decreto ministeriale 15 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2008, recante «Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2008;

Visto l'art. 7, comma 5, del summenzionato decreto ministeriale 31 marzo 2008, che prevede che le CRO devono notificare prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, il possesso dei predetti requisiti tramite autocertificazione redatta conformemente a quanto previsto da apposita Determinazione del Direttore Generale dell'AIFA e da trasmettere all'Ispettorato GCP e all'Ufficio Sperimentazioni Cliniche dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto l'art. 7, comma 6, del summenzionato decreto ministeriale 31 marzo 2008, che prevede che nel caso di attivazione di nuove CRO successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto, la notifica di cui al comma 5 deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività;

Visto l'art. 7, comma 4, del summenzionato decreto ministeriale 31 marzo 2008, che prevede che i singoli professionisti o operatori che svolgano, nell'ambito delle proprie attività libero professionali o di consulenza e a seguito di contratto con il promotore delle sperimentazioni o con una CRO, singole funzioni di cui al presente decreto, debbono possedere gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto per l'espletamento di tali funzioni, e debbono operare nell'ambito del sistema di qualità di tali strutture;

Visto l'art. 8, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 31 marzo 2008, che prevede che le CRO con sede al di fuori dell'Italia che intendono svolgere attività nel territorio italiano devono avere legale rappresentanza in uno degli Stati Membri dell'Unione europea e devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al medesimo decreto;

Considerato necessario, in attuazione della disposizione normativa dei summenzionati articoli del decreto ministeriale 31 marzo 2008, provvedere alla definizione dei moduli ai fini dell'autocertificazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, da pubblicare sul sito internet dell'AIFA e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Determina:

Art. 1.

1. L'autocertificazione dei requisiti delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO), con sede legale in Italia, di cui all'art. 7, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 31 marzo 2008 richiamato in premessa, deve essere redatta conformemente all'allegato 1 alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante.

2. L'autocertificazione dei requisiti delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) con sede al di fuori dell'Italia e comunque con legale rappresentanza in uno degli Stati Membri dell'Unione europea e che intendono svolgere attività nel territorio italiano, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008 richiamato in premessa, deve essere redatta conformemente all'allegato 2 alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante.

3. Le autocertificazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere trasmesse per via telematica all'indirizzo internet specificato negli allegati alla presente Determinazione e comunque sempre per posta ordinaria all'Ispettorato GCP dell'Agenzia italiana del farmaco all'indirizzo parimenti riportato nei medesimi allegati.

4. La presente Determinazione viene pubblicata sul sito Internet dell'AIFA (www.agenziafarmaco.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1 alla Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (art. 1, comma 1) inerente all'autocertificazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008.

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 7, COMMI 5 e 6, DEL D.M. 31 MARZO 2008 "Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali." (GU n. 279 del 28-11-2008)(per CRO CON SEDE IN ITALIA)

da inviare:

- **per via telematica tramite l'indirizzo internet: http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/nuovi_utenti.htm che provvederà all'inoltro automatico all'Ispettorato GCP;**
- **per posta ordinaria all'Ispettorato GCP dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco - Ispettorato GCP – Via della Sierra Nevada, 60 – 00144 Roma).**

La presente comunicazione deve essere trasmessa:

- **entro e non oltre il 26 febbraio 2009 per le CRO già in possesso dei requisiti, al fine di poter continuare ad operare;**
- **almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività per le nuove CRO.**

Il/La sottoscritt_ .... nato/a a ....

il.............................. residente a .... prov. (........)

in via... n. ....

con l'attuale qualifica di ....

in qualità di legale rappresentante della CRO (precisare per esteso la denominazione)

....

con sede legale in Italia sita in (indirizzo completo)..

....

che ai sensi del proprio atto istitutivo ha assunto la forma giuridica di (S.p.A, s.r.l., Fondazione, associazione scientifica etc.) (precisare)...

☐ operante in qualità di CRO dal ....

☐ che intende operare in qualità di CRO dal...

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

1) la suddetta CRO è in possesso dei requisiti minimi generali di cui all'articolo 3 (e, se del caso, di cui all'art. 7, comma 2) del D.M. 31 marzo 2008.

   Si precisa che la CRO svolge/intende svolgere le seguenti attività (specificare se diverse da quelle del punto 2)..
   ....
   ....
   ....

2) che la suddetta CRO, in relazione alle attività che la CRO svolge/intende svolgere, è in possesso dei sotto elencati requisiti minimi specifici:

☐ Requisiti per l'attività di monitoraggio (art. 4 del D.M. 31 marzo 2008)

☐ Requisiti per l'attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali (art. 5 del D.M. 31 marzo 2008)

☐ Requisiti per l'attività statistica e la gestione dei dati (art. 6 e, se del caso, art. 7, comma 3, del D.M. 31 marzo 2008)

Nel caso in cui la CRO debba avvalersi del personale di cui all'articolo 7, comma 4, del D.M. 31 marzo 2008, il dichiarante si impegna a verificare che tale personale sia in possesso dei requisiti minimi precisati nel medesimo decreto.

Il sottoscritto è consapevole che i suddetti requisiti potranno essere oggetto di verifica da parte dell'AIFA di cui al comma 7 dell'articolo 7 del D.M. 31 marzo 2008, nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211 e di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

In appendice 1, firmata e datata dal sottoscritto, sono forniti i recapiti completi della/e sede/i in Italia della CRO, identificando (ove applicabile) la sede principale/di coordinamento.

Si allega la fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità.

Luogo e data ____________________

Il dichiarante

____
(firma per esteso)

Appendici

- ITALIA - Elenco, datato e firmato, dei recapiti completi della/e sede/i in Italia della CRO, identificando (ove applicabile) la sede principale/di coordinamento.
- Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità.

APPENDICE ITALIA (per **CRO CON SEDE IN ITALIA**)
all'allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (art. 1, comma 1) inerente all'autocertificazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008.

ELENCO, DATATO E FIRMATO, DEI RECAPITI COMPLETI DELLA/E SEDE/I IN ITALIA DELLA CRO CON L'INDICAZIONE (OVE APPLICABILE) DELLA SEDE PRINCIPALE/DI COORDINAMENTO.

SEDE LEGALE

DENOMINAZIONE...

INDIRIZZO COMPLETO...

....

TELEFONO..

FAX...

INDIRIZZO E-MAIL..

SEDE PRINCIPALE / DI COORDINAMENTO

DENOMINAZIONE...

INDIRIZZO COMPLETO...

....

TELEFONO..

FAX...

INDIRIZZO E-MAIL..

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

☐ MONITORAGGIO

☐ AUDITING

☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI

☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

....

....

....

....

ALTRA SEDE

DENOMINAZIONE..

INDIRIZZO COMPLETO..

....

TELEFONO...

FAX..

INDIRIZZO E-MAIL..

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

☐ MONITORAGGIO

☐ AUDITING

☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI

☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

....

....

....

....

ALTRA SEDE

DENOMINAZIONE..

INDIRIZZO COMPLETO..

....

TELEFONO...

FAX..

INDIRIZZO E-MAIL..

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

☐ MONITORAGGIO

☐ AUDITING

☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI

☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

....

....

....

....

Luogo e data

____

Il dichiarante

____
(firma per esteso)

ALLEGATO 2 alla Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (art. 1, comma 2) inerente all'autocertificazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008.

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 8 DEL D.M. 31 MARZO 2008 "Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali." (GU n. 279 del 28-11-2008) (per CRO OPERANTI IN ITALIA CON SEDE AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE)

da inviare:

- **per via telematica tramite l'indirizzo internet: http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/nuovi_utenti.htm che provvederà all'inoltro automatico all'Ispettorato GCP;**
- **per posta ordinaria all'Ispettorato GCP dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco - Ispettorato GCP – Via della Sierra Nevada, 60 – 00144 Roma).**

La presente comunicazione deve essere trasmessa:

- **entro e non oltre il 26 febbraio 2009 per le CRO già in possesso dei requisiti, al fine di poter continuare ad operare;**
- **almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività per le nuove CRO.**

Il/La sottoscritt_ ……………………………………………. nato/a a ……………………..

il………………………... residente a ……………………………………… prov. (……..)

in via…………………………………………………………………………….. n. …………...

con l'attuale qualifica di ……………………………………………………………………..

in qualità di legale rappresentante della CRO (precisare per esteso la denominazione)

……………………………………………………………………………………………………

con rappresentanza legale sita in (indirizzo completo)…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

che ai sensi del proprio atto istitutivo ha assunto la forma giuridica di (S.p.A, s.r.l., Fondazione, associazione scientifica etc.) (precisare)………………………………………..

☐ operante all'estero in qualità di CRO dal……………………………………………….

☐ operante in Italia in qualità di CRO dal ……………………………………………….

☐ che intende operare in Italia in qualità di CRO dal…………………………………….

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

1) la suddetta CRO ha sede legale in Unione europea, in (città, Stato) ....

2) la suddetta CRO è in possesso dei medesimi requisiti minimi o almeno equivalenti sia per quanto riguarda quelli minimi generali di cui all'articolo 3 (e, se del caso, di cui all'art. 7, comma 2) del D.M. 31 marzo 2008.

   Si precisa che la CRO svolge/intende svolgere le seguenti attività (specificare se diverse da quelle del punto 3)..
   ....
   ....
   ....

3) che la suddetta CRO, in relazione alle attività che la CRO svolge/intende svolgere, è in possesso dei sotto elencati requisiti minimi specifici:

☐ Requisiti per l'attività di monitoraggio (art. 4 del D.M. 31 marzo 2008)

☐ Requisiti per l'attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali (art. 5 del D.M. 31 marzo 2008)

☐ Requisiti per l'attività statistica e la gestione dei dati (art. 6 e, se del caso, art. 7, comma 3, del D.M. 31 marzo 2008)

Nel caso in cui la CRO debba avvalersi del personale di cui all'articolo 7, comma 4, del D.M. 31 marzo 2008, il dichiarante si impegna a verificare che tale personale sia in possesso dei requisiti minimi precisati nel medesimo decreto.

Il sottoscritto è consapevole che i suddetti requisiti potranno essere oggetto di verifica da parte dell'AIFA, nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211 e di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

In appendice 1, firmata e datata del sottoscritto, sono forniti i recapiti completi della/e sede/i in Italia della CRO con l'indicazione della casa madre.

Si allega la fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità.

Luogo e data ___________ Il dichiarante

____
(firma per esteso)

Appendici

- ESTERO - Elenco, datato e firmato, dei recapiti completi della/e sede/i in Italia della CRO, identificando (ove applicabile) la sede principale/di coordinamento.
- Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità.

APPENDICE ESTERO (per CRO OPERANTI IN ITALIA CON SEDE AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE) all'allegato 2 alla Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (art. 1, comma 2) inerente all'autocertificazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008.

ELENCO, DATATO E FIRMATO, DEI RECAPITI COMPLETI DELLA/E SEDE/I IN ITALIA DELLA CRO CON L'INDICAZIONE (OVE APPLICABILE) DELLA SEDE PRINCIPALE/DI COORDINAMENTO.

RAPPRESENTANZA LEGALE IN PAESE UE

DENOMINAZIONE..

INDIRIZZO COMPLETO..

....

TELEFONO...

FAX...

INDIRIZZO E-MAIL...

SEDE PRINCIPALE / DI COORDINAMENTO IN ITALIA O ALL'ESTERO

DENOMINAZIONE..

INDIRIZZO COMPLETO..

....

TELEFONO...

FAX...

INDIRIZZO E-MAIL...

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

☐ MONITORAGGIO

☐ AUDITING

☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI

☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

....

....

....

....

ALTRA SEDE IN ITALIA

DENOMINAZIONE..

INDIRIZZO COMPLETO..

....

TELEFONO...

FAX..

INDIRIZZO E-MAIL...

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

- ☐ MONITORAGGIO
- ☐ AUDITING
- ☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI
- ☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

....

....

....

....

ALTRA SEDE IN ITALIA

DENOMINAZIONE..

INDIRIZZO COMPLETO..

....

TELEFONO...

FAX..

INDIRIZZO E-MAIL...

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

- ☐ MONITORAGGIO
- ☐ AUDITING
- ☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI
- ☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

....

....

....

....

Luogo e data

____

Il dichiarante

____

(firma per esteso)

08A10143

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril» soluzione orale 0,5% con pig-doser.

Estratto provvedimento n. 281 del 24 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione orale 0,5% con pig-doser.

Confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155112.

Variazione tipo IB n. 42 a2 - validità dopo prima apertura.

Titolare A.I.C.: Bayer SpA con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42 a2 - validità dopo prima apertura.

Si autorizza l'inserimento della validità dopo prima apertura del condizionamento primario del prodotto finito che è di 3 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10156

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colindox 100».

Estratto provvedimento n. 282 del 24 novembre 2008

Medicinale per uso veterinario COLINDOX 100.

Confezione: sacco da 20 Kg - A.I.C. n. 103437012.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in Largo Donegani 2 - Milano - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la confezione indicata in oggetto, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco in carta multistrato con interno alluminato».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi, così come la validità della premiscela dopo incorporazione nel mangime pari a 2 mesi, mentre la validità dopo prima apertura del condizionamento primario è pari a 30 giorni.

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10155

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mesalin»

Estratto provvedimento n. 283 del 24 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario MESALIN nelle confezioni:

1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 102355017;

5 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 102355029;

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 102355031.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V.- Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - Via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito compreso il rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Intervet International GmbH - Feldstrasse, 1 - 857116 Unterschleissheim (Germania) per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti, in aggiunta all'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10154

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Dox-Al».

Estratto provvedimento n. 284 del 24 novembre 2008

Medicinale per uso veterinario SULFADIMETOSSINA 20% DOX-AL polvere idrosolubile.

Confezione: sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 103357012.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in Largo Donegani 2 - Milano - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la confezione suddetta, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco accoppiato Petpack».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi, così come la validità dopo diluizione/ricostituzione in acqua pari a 12 ore, mentre la validità dopo prima apertura del condizionamento primario è pari a 30 giorni.

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Propovet»

Estratto provvedimento n. 285 del 24 novembre 2008

Mutuo riconoscimento n. UK/V/0179/001/IA/011.

Specialità medicinale per uso veterinario PROPOVET.

Confezioni:

scatola 5 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 103624019;

scatola 5 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 103624021.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited con sede in Queenborough, Kent ME115RL, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, n. 9 - eliminazione sito produttivo.

Si autorizza l'eliminazione del seguente sito produttivo:

Hospira, Inc., 1401 Sheridan Road - North Chicago Illinois 60064 - USA come produttore del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

08A10151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolorex 10 mg/ml».

Estratto provvedimento n. 287 del 27 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DOLOREX 10 mg/ml soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101929014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101929026.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - Via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Variazione tipo II: estensione di specie di destinazione.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione d'uso alla specie gatti.

Pertanto le specie a cui è ora destinata la specialità medicinale per uso veterinario suddetta sono:

cavalli, cani e gatti, con i seguenti tempi di attesa:

cavallo: carne e visceri zero giorni;

cane e gatto: non pertinenti.

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10153

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 20% Chemifarma».

Estratto provvedimento n. 289 del 27 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario FLUMECHINA 20% CHEMIFARMA polvere per soluzione orale per polli e suini, nelle confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102831017;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102831031.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio Forlì - Via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'eliminazione del divieto di utilizzare il medicinale nel corso della gestazioni e allattamento di suini, che comporta la modifica del punto 4.7 del sommario delle caratteristiche del prodotto, come segue:

«4.7. Impiego nel corso della gravidanza, dell'allattamento o l'ovodeposizione: non sono state segnalate controindicazioni.

Usare conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile. Non somministrare ad ovaiole in ovodeposizione.».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxiter 500»

Estratto provvedimento n. 291 del 28 novembre 2008

Medicinale per uso veterinario OXITER 500 polvere idrosolubile.

Confezione: sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 103357012.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in Largo Donegani 2 - Milano - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la confezione suddetta, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco accoppiato Petpack».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi conservato ad una temperatura inferiore a 25°C, così come la validità dopo diluizione/ricostituzione in acqua pari a 24 ore, e la validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 30 giorni.

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10148

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxiciclina 20% Ceva Vetem».

Estratto provvedimento n. 288 del 27 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DOXICICLINA 20% CEVA VETEM polvere solubile per uso orale, nelle confezioni:

barattolo in PE da 250 g - A.I.C. n. 103590016;

barattolo in PE da 500 g - A.I.C. n. 103590028;

barattolo in PE da 1000 g - A.I.C. n. 103590030;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103590042.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - Via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Variazione tipo II: estensione di specie di destinazione.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione d'uso alla specie vitelli da latte.

Pertanto le specie a cui è ora destinata la specialità medicinale per uso veterinario suddetta sono:

Polli da carne e tacchini;

Vitelli da latte;

con i seguenti tempi di attesa:

Polli da carne: carne e visceri 7 giorni;

Tacchini: 8 giorni;

Vitelli da latte: carne e visceri 6 giorni.

Uso non consentito in galline e tacchini che producono uova destinate al consumo umano.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10150

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «CSI Spa», in Bollate

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'Organismo «CSI Spa» - Viale Lombardia 20 - Bollate (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto per la famiglia di prodotto «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

08A10144

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «Tuv Italia Srl», in Sesto San Giovanni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'Organismo «Tuv Italia Srl» - Via Giosuè Carducci 125 - Sesto San Giovanni (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Specifica per elementi per muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra aggiomerata; Parte 6: Elementi di muratura per pietra naturale» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri Interno ed Infrastrutture.

08A10145

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «Veneta Engineering Srl», in Verona.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'Organismo «Veneta Engineering Srl» - Via Lovanio 8 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Accessori prefabbricati per coperture - Installazioni per l'accesso al tetto - Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede; Scale permanentemente fissate per coperture - Specifica di prodotto e metodi di prova; Ganci di sicurezza da tetto; Cupole monolitiche di materiale plastico - Specifica di prodotto e metodi di prova; Lastre metalliche autoportanti per coperture, rivestimenti esterni e interni - Specifica di prodotto e requisiti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

08A10146

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Esito bando destinato alle aziende farmaceutiche per accedere agli incentivi previsti dagli accordi di programma

Si comunica che è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), all'indirizzo www.agenziafarmaco.it, la graduatoria di valutazione inerente il bando 2007, destinato alle aziende farmaceutiche per accedere agli incentivi previsti degli accordi di programma (di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale Concorsi» - n. 287 dell'11 dicembre 2007).

08A10138

A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Iscrizione delle ditte abilitate nell'Albo di cui al Regolamento Albo dei Depositari A.G.E.A. - 2008/2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2008

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA n.290 del 17 aprile 2008, sono state iscritte, ai sensi dell'art.6 e 13 del Regolamento Albo dei Depositari le sotto specificate Ditte:

Settore merceologico "Zucchero"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
07/ZU	C.I.S.A.F. srl	Pontelagoscuro (FE) (V.Amanti)	35.200
		Pontelagoscuro (V.Canneto)	4.000
		Pontelagoscuro (V.Tarocchi)	7.000
		Rovigo	30.000
10/ZU	Franco Mari Autotrasp. Srl	S.Giovanni Ostellato (FE)	7.000

Settore merceologico "Burro"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
03/BU	Mag.Generali di Cremona Srl	Cremona (MO)	3.750

Settore merceologico "Carne"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
01/CA	Zaffagnini Srl	Fiorano Modenese (MO)	1.515

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA n.318 del 18 giugno 2008, è stata iscritta, ai sensi dell'art.6 e 13 del Regolamento Albo dei Depositari la sotto specificata Ditta:

Settore merceologico "Burro"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
04/BU	Zaffagnini Srl	Fiorano Modenese (MO)	315

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA n. 326 del 18 luglio 2008, sono state iscritte, ai sensi dell'art.6 del Regolamento Albo dei Depositari le sotto specificate Ditte:

Settore merceologico "Alcol"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. Hl
15/AL	Dist. Mazzari spa	S.Agata Sul Santerno (RA)	318.900,00

Settore merceologico "Burro"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
07/BU	Frigoriferi di Castelvetro Piacentino Srl	Castelvetro Piacentino (PC)	4.800
05/BU	Magazzini a Temperatura Controllata M.T.C. srl	Mariano di Traversalo (PR)	5.200

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA n. 331 del 31 luglio 2008, sono state iscritte, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Albo dei Depositari le sotto specificate Ditte:

Settore merceologico "Carne"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. Hl
02/CA	S.I.C.P.A. srl	Verolanuova (BS)	3.000,00

Settore merceologico "Burro"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
02/BU	S.I.C.P.A. srl	Verolanuova (BS)	4.000,00

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA n. 339 del 25 settembre 2008, sono state iscritte, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Albo dei Depositari le sotto specificate Ditte:

Settore merceologico "Zucchero"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
02/ZU	SFIR s.p.a.	Berinoro (FC)	8.500,00
		Pontelagoscuro (FE)	78.000,00
03/ZU	BORSARI E. & C. srl	Nonantola (MO)	75.348,00
		Castelvetro Piacentino (PC)	17.900,00
		Bondeno (FE)	37.100,00
		Castelvetro Piacentino (PC)	14.000,00
04/ZU	ERIDANIA SADAM spa	S.Quirico Tre Casali (PR)	15.000,00
		Sarmato (PC)	18.000,00
		Ferrara (FE)	20.000,00
09/ZU	MARCONI DOCKS s.r.l	Pontelagoscuro (FE)	12.000,00
		Pontelagoscuro (FE)	8.000,00
		Fiesso Umbertino (RO)	35.000,00
11/ZU	LAGHI GIAMPAOLO sas	Ravenna (RA)	10.000,00
14/ZU	SICEM srl	Mezzano (RA)	30.000,00

Settore merceologico "Alcol"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. Hl
27/AL	Balice Distillati srl	Valenzano (TA)	29.000,00

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA n.356 del 30 novembre 2008, è stata iscritta, ai sensi dell'art.6 del Regolamento Albo dei Depositari la sotto specificata Ditta:

Settore merceologico "Alcol"

N°.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. Hl
14/AL	Caviro Distillerie srl	Faenza (RA)	178.796,00

08A10147

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-003) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.